

1 - PARTE GENERALE:

Stato membro: ITALIA
Regione: Provincia Autonoma di Bolzano
Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato con Decisione CE C (2007) 4153 del 12.09.2007

2 – BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE:

La modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 viene presentata ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

3 – MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:

Le modifiche al PSR proposte sono riassunte nella tabella seguente:

Numero modifica	Oggetto della modifica	Misure interessate dalla modifica
4.1	Modifiche del testo per la scheda della misura 421	Misura 421: modifica di alcuni requisiti per l'ammissibilità dei progetti
4.2	Modifiche del testo in seguito all'approvazione del Reg. UE n.679/2011 in merito alla concessione di anticipi per il sostegno agli investimenti	Scheda della misura 124 Scheda dell'Asse 4 - LEADER Procedura amministrativa della misura 123 – Agricoltura Procedura amministrativa della misura 125 – Agricoltura Procedura amministrativa della misura 321 – Agricoltura / Acquedotti rurali
4.3	Modifiche della tabella finanziaria 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006)	Riallineamento della quota FEASR utilizzata per i trascinamenti relativi alle misure 122, 123, 125, 211, 214, 226, 227, 311

- La prima modifica (4.1) prevede una parziale revisione della scheda della misura 421 – Cooperazione transnazionale ed interterritoriale, motivata dalle scelte operate dai Gruppi d'Azione Locale nell'ambito dell'elaborazione e implementazione delle strategie di sviluppo locale. In particolare, si propone di finanziare attraverso i fondi allocati in questa misura progetti caratterizzati da un elevato grado di innovazione e da un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai normali progetti dell'asse 4. In tal senso appare anche giustificata l'eliminazione del limite di 70.000 € per i costi complessivi dei progetti.

La seconda modifica (4.2) è motivata dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 679/2011, che modifica l'articolo 56 del reg. CE n. 1974/2006 riguardante la possibilità di erogare anticipi per il sostegno agli investimenti. Si intende aggiornare sulla base della nuova normativa vigente i riferimenti contenuti nelle schede delle procedure amministrative di alcune misure del Programma, che limitavano la liquidazione di anticipazioni pari al 50% dell'aiuto ai soli progetti approvati nel corso degli anni 2009 e 2010.

- La terza modifica (4.3) riguarda il riallineamento della quota FEASR utilizzata per i trascinamenti relativi ad alcune misure del PSR. Dal momento che alcuni importi sono risultati essere sovrastimati rispetto alle effettive liquidazioni relative a domande del vecchio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999), si ritiene necessario modificare la tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006).

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE:

4.1. Modifiche del testo per la scheda della misura 421 – Cooperazione transnazionale ed interterritoriale:

Oggetto della modifica:

I quattro Gruppi d'Azione Locale selezionati nel territorio provinciale hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo: in fase di progettazione dei Piani di Sviluppo Locale hanno previsto di attivare la misura 421 del PSR per la realizzazione di progetti le cui tematiche possono ricondursi ad obiettivi ed azioni dell'asse 3, in particolare sviluppando iniziative congiunte in ambito turistico (misura 313, intervento c.). L'attuazione della misura "cooperazione" pone a livello pratico una serie di problemi non riscontrabili nell'attivazione di altre misure del Programma, ma d'altra parte evidenzia un valore aggiunto elevato, consentendo di ampliare l'orizzonte locale e di migliorare le strategie locali tramite un reciproco scambio di stimoli, idee innovative e competenze. I progetti da finanziare attraverso questa misura devono essere quindi necessariamente caratterizzati da un elevato grado di innovazione e da un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai normali progetti attuabili con il sostegno della misura 313.

Per consentire la concreta attuazione della misura si propone di modificare ed integrare in alcuni punti le modalità di sostegno ai progetti di cooperazione illustrate nella corrispondente scheda di misura, dal momento che nella loro formulazione attuale limitano l'efficacia ed il potenziale valore aggiunto della misura. In particolare, si ritiene di dover specificare negli obiettivi e nel contenuto della misura che mediante la cooperazione si intende valorizzare la strategia di sviluppo locale dei GAL attraverso la realizzazione di progetti caratterizzati da un elevato grado di innovazione e da un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai normali progetti dell'asse 4. In tal senso appare giustificata la finanziabilità al 100% dei costi complessivi del progetto riconosciuti, nonché l'eliminazione del limite di 70.000 € attualmente previsto. Tuttavia, al fine di sostenere maggiormente l'azione "congiunta" si propone di riconoscere i costi sostenuti per le azioni preliminari, l'attività di progettazione ed accompagnamento del progetto di cooperazione nel limite massimo del 20% del costo complessivo del progetto. Si propone, inoltre, di eliminare il riferimento all'avviso del pubblico da parte della Giunta provinciale sulla possibilità di manifestare interesse e di presentare progetti di cooperazione, dal momento che la misura 421 prevede come beneficiari esclusivamente i GAL e che tutti e quattro i Gruppi selezionati sul territorio provinciale hanno previsto la cooperazione nella propria strategia di sviluppo.

Il testo attuale della scheda della misura 421 "Cooperazione transnazionale ed interterritoriale" è il seguente:

Misura	Cooperazione transnazionale ed interterritoriale
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento della capacità progettuale e gestionale dei GAL, valorizzazione delle risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze; - Cooperazione, collegamento e coordinamento tra diversi ambiti sociali ed economici con altri gruppi di azione locale all'interno del territorio nazionale e comunitario.
Contenuto della misura	<p>Sono ammessi progetti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale. La cooperazione deve riguardare operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondendo alle misure del presente programma. I progetti ammissibili dovranno riguardare le misure del PSR dell'asse 1 e 3.</p> <p>I progetti ammissibili devono avere i seguenti requisiti nel pieno rispetto dell'art.39 del Reg. (CE) n.1974/2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Essere presentati nell'ambito di una strategia locale integrata di sviluppo locale integrata e selezionati con il metodo bottom up in almeno due zone in cui venga attuata una strategia integrata di sviluppo locale; 2) Rappresentare un valore aggiunto rispetto ai normali progetti dell'asse 4; 3) Valorizzare interessi ed aspetti quali lo scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione delle capacità professionali locali; 4) Avere costi inferiori a 70.000€. Ammissibili sono esclusivamente le spese relative a territori situati nella Comunità Europea. <p>Selezione dei progetti di cooperazione: la Giunta provinciale avvisa il pubblico una volta all'anno sui quotidiani locali sulla possibilità di manifestare interesse e di presentare progetti di cooperazione. Successivamente i programmi di cooperazione verranno selezionati sulla base dei succitati criteri.</p>

Il nuovo testo proposto per la misura 421 "Cooperazione transnazionale ed interterritoriale" è il seguente:

Misura	Cooperazione transnazionale ed interterritoriale
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento della capacità progettuale e gestionale dei GAL, valorizzazione delle risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze; - Cooperazione, collegamento e coordinamento tra diversi ambiti sociali ed economici con altri gruppi di azione locale all'interno del territorio nazionale e comunitario; - Valorizzazione della strategia di sviluppo locale dei GAL attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione caratterizzati da un elevato grado di innovazione.

Contenuto della misura	<p>Sono ammessi progetti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale. La cooperazione deve riguardare operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondendo alle misure del presente programma. I progetti ammissibili dovranno riguardare le misure del PSR dell'asse 1 e 3.</p> <p>I progetti ammissibili devono avere i seguenti requisiti nel pieno rispetto dell'art.39 del Reg. (CE) n.1974/2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Essere presentati nell'ambito di una strategia locale integrata di sviluppo locale integrata e selezionati con il metodo bottom up in almeno due zone in cui venga attuata una strategia integrata di sviluppo locale; 2) Rappresentare un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai normali progetti dell'asse 4; 3) Valorizzare interessi ed aspetti quali lo scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione delle capacità professionali locali; 4) Avere costi inferiori a 70.000€. Ammissibili sono esclusivamente le spese relative a territori situati nella Comunità Europea, alla quota parte del progetto di cooperazione che sono sostenute dai GAL selezionati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. I costi sostenuti per le azioni preliminari, l'attività di animazione, progettazione e accompagnamento del progetto di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 20% del costo complessivo del progetto. <p>Selezione dei progetti di cooperazione: la Giunta provinciale avvisa il pubblico una volta all'anno sui quotidiani locali sulla possibilità di manifestare interesse e di presentare progetti di cooperazione. Successivamente i programmi di cooperazione verranno selezionati sulla base dei succitati criteri.</p>
-------------------------------	--

Motivazione della modifica:

Le modalità di sostegno ai progetti di cooperazione attualmente previste nel Programma limitano l'attuazione concreta della misura 421 da parte dei GAL non riconoscendo in maniera adeguata il reale valore aggiunto di questa tipologia di azioni rispetto alle "normali" azioni riferite ad altre misure del PSR. La modifica proposta ha l'obiettivo di sostenere con efficacia la valorizzazione delle strategie di sviluppo locale dei GAL attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione caratterizzati da un elevato grado di innovazione.

Conclusioni:

Con questa modifica viene massimizzata l'efficienza e l'efficacia della misura 421 e dell'approccio LEADER nella sua interezza, valorizzando gli elementi caratteristici della cooperazione ed agevolando l'attuazione dei progetti da parte dei GAL anche in termini "finanziari" mediante l'eliminazione del limite di 70.000 € per i costi complessivi del progetto e l'applicazione di un tasso d'aiuto più favorevole: in questo modo si ritiene che possano venire compensate le maggiori difficoltà operative insite nella misura, che rischierebbero altrimenti di precluderne l'attivazione.

Modifiche al testo del PSR:

Pagina 333: scheda della misura 421 "Cooperazione transnazionale ed interterritoriale", parte "Obiettivi" e parte "Contenuto della misura".

4.2. Modifiche del testo in seguito all'approvazione del Reg. UE n.679/2011 in merito alla concessione di anticipi per il sostegno agli investimenti

Oggetto della modifica:

La modifica proposta prevede di aggiornare, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 679/2011 che modifica l'articolo 56 del reg. CE n. 1974/2006 riguardante la possibilità di erogare anticipi per il sostegno agli investimenti, alcuni riferimenti contenuti nelle schede della misura 124 e dell'asse 4 – LEADER alla voce "Tipo di aiuto", nonché alcuni riferimenti nelle schede delle procedure amministrative della misura 123 – Agricoltura, della misura 125 – Agricoltura e della misura 321 – Agricoltura / Acquedotti rurali.

Il testo attuale della scheda della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare" è il seguente:

<i>Tipo di aiuto</i>	Si tratta esclusivamente di contributi a fondo perduto.
----------------------	---

Il nuovo testo proposto per la scheda della misura 124 è il seguente:

<i>Tipo di aiuto</i>	Si tratta esclusivamente di contributi a fondo perduto. È prevista la possibilità di erogare anticipazioni.
----------------------	--

Il testo attuale della scheda dell'asse 4 LEADER – realizzazione di strategie di sviluppo locale è il seguente:

<i>Tipo di aiuto</i>	Contributo a fondo perduto. È prevista la possibilità di erogare anticipazioni.
----------------------	---

Il nuovo testo proposto per la scheda dell'asse 4 LEADER è il seguente:

<i>Tipi di aiuto</i>	Contributo a fondo perduto. È prevista la possibilità di erogare anticipazioni in base alle misure in cui ricadono le operazioni ammissibili.
----------------------	--

Il testo attuale per la scheda delle procedure amministrative per la misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria” – parte Agricoltura è il seguente:

Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto, il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda (il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio) corredata della necessaria documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verbale di inizio dei lavori; 2. contratti registrati per le opere edili; 3. contratti e/o offerte e conferme d'ordine per gli altri lavori e acquisti; 4. delibere o verbali del consiglio di amministrazione relativo alla scelta ed all'affidamento dei lavori alle diverse Ditte; 5. fideiussione bancaria a favore dell'AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi schema disponibile presso l'Ufficio); 6. conferma della validità della fideiussione bancaria (vedi schema disponibile presso l'Ufficio); 7. certificato antimafia valido sulla base delle vigenti disposizioni. <p>Un tecnico viene incaricato di procedere al calcolo dell'anticipo erogabile. Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma dei contratti, delle offerte e delle note d'ordine presentati (per i progetti approvati nel 2009 e 2010 l'anticipo di contributo è pari al 50% della somma dei contratti). Vengono dedotti gli sconti applicati. Se per una tipologia di lavori non sono ancora stati assegnati i lavori, questi non rientrano tra le spese ammissibili con l'anticipo. I lavori devono essere iniziati. Se necessario, il tecnico può eseguire un sopralluogo presso il richiedente, il quale deve presentare una garanzia bancaria valida. Per la liquidazione ci si avvale del software fornito dall'AgEA. (viene seguita la procedura della check list # 4 – anticipi).</p>
--	--

Il nuovo testo proposto per la scheda delle procedure amministrative per la misura 123 – Agricoltura è il seguente:

Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto, il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda (il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio) corredata della necessaria documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verbale di inizio dei lavori; 2. contratti registrati per le opere edili; 3. contratti e/o offerte e conferme d'ordine per gli altri lavori e acquisti; 4. delibere o verbali del consiglio di amministrazione relativo alla scelta ed all'affidamento dei lavori alle diverse Ditte; 5. fideiussione bancaria a favore dell'AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi schema disponibile presso l'Ufficio); 6. conferma della validità della fideiussione bancaria (vedi schema disponibile presso l'Ufficio); 7. certificato antimafia valido sulla base delle vigenti disposizioni. <p>Un tecnico viene incaricato di procedere al calcolo dell'anticipo erogabile. Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 50% della somma dei contratti, delle offerte e delle note d'ordine presentati (per i progetti approvati nel 2009 e 2010 l'anticipo di contributo è pari al 50% della somma dei contratti). Vengono dedotti gli sconti applicati. Se per una tipologia di lavori non sono ancora stati assegnati i lavori, questi non rientrano tra le spese ammissibili con l'anticipo. I lavori devono essere iniziati. Se necessario, il tecnico può eseguire un sopralluogo presso il richiedente, il quale deve presentare una garanzia bancaria valida. Per la liquidazione ci si avvale del software fornito dall'AgEA. (viene seguita la procedura della check list # 4 – anticipi).</p>
--	--

Il testo attuale per la scheda delle procedure amministrative per la misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – parte Agricoltura è il seguente:

Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o verbale di inizio dei lavori, o Fideiussione o delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. <p>Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma ammessa (per i progetti approvati nel 2009 e 2010 l'anticipo di contributo è pari al 50% della somma dei contratti).</p>
--	---

Il nuovo testo proposto per la scheda delle procedure amministrative per la misura 125 – Agricoltura è il seguente:

Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o verbale di inizio dei lavori, o Fideiussione o delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. <p>Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 50% della somma ammessa (per i progetti approvati nel 2009 e 2010 l'anticipo di contributo è pari al 50% della somma dei contratti).</p>
--	---

Il testo attuale per la scheda delle procedure amministrative per la misura 321 “Servizi essenziali per la popolazione rurale” – parte Agricoltura / Acquedotti rurali è il seguente:

Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda (il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio) corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbale di gara d'appalto; - contratto registrato per le opere e/o per gli acquisti di materiali; - verbale di inizio dei lavori; - delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. <p>Un tecnico viene incaricato di procedere al calcolo dell'anticipo erogabile. Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma del contratto e/o delle offerte presentati (per i progetti approvati nel 2009 e 2010 l'anticipo di contributo è pari al 50% della somma dei contratti). Viene dedotto il ribasso d'asta applicato. Non si tiene conto di eventuali aumenti d'asta. I lavori devono essere iniziati. Se necessario, il tecnico può eseguire sopralluoghi presso il richiedente. Per la liquidazione ci si avvale del software fornito dall'AgEA. (viene seguita la procedura della check list # 5 – anticipi).</p>
--	--

Il nuovo testo proposto per la scheda delle procedure amministrative per la misura 321 – Agricoltura / Acquedotti rurali è il seguente:

Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda (il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio) corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbale di gara d'appalto; - contratto registrato per le opere e/o per gli acquisti di materiali; - verbale di inizio dei lavori; - delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. <p>Un tecnico viene incaricato di procedere al calcolo dell'anticipo erogabile. Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 50% della somma del contratto e/o delle offerte presentati per i progetti approvati nel 2009 e 2010 l'anticipo di contributo è pari al 50% della somma dei contratti. Viene dedotto il ribasso d'asta applicato. Non si tiene conto di eventuali aumenti d'asta. I lavori devono essere iniziati. Se necessario, il tecnico può eseguire sopralluoghi presso il richiedente. Per la liquidazione ci si avvale del software fornito dall'AgEA. (viene seguita la procedura della check list # 5 – anticipi).</p>
--	---

Motivazione della modifica:

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 679/2011, che modifica l'articolo 56 del reg. CE n. 1974/2006 riguardante la possibilità di erogare anticipi per il sostegno agli investimenti, si propone di aggiornare sulla base della nuova normativa vigente i riferimenti contenuti nelle schede delle procedure amministrative della misura 123 – Agricoltura, della misura 125 – Agricoltura e della misura 321 – Agricoltura / Acquedotti rurali, secondo i quali si prevedeva liquidazione di anticipazioni pari al 50% dell'aiuto ai soli progetti approvati nel corso degli anni 2009 e 2010. La recente modifica del regolamento d'attuazione per lo sviluppo rurale fissa l'ammontare degli anticipi per gli investimenti al 50% del contributo pubblico senza limiti temporali inerenti l'approvazione del progetto.

Per la misura 124 non è al momento prevista la possibilità di erogare anticipi, ma nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria l'opportunità offerta dall'innalzamento dei massimali previsti potrebbe contribuire ad agevolare l'attuazione dei progetti di investimento nell'ambito di questa misura particolarmente complessa. La modifica propone di inserire nella scheda della misura 124 alla voce “Tipo di aiuto” il riferimento alla possibilità di concedere anticipi.

Infine, nella scheda dell'asse 4 LEADER si è ritenuto di dover specificare che la possibilità di erogare anticipazioni dipende dalle misure in cui ricadono le operazioni ammissibili.

La modifica è prevista dalla nuova versione del Documento del Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi, in corso di approvazione.

Conclusione:

La modifica proposta consiste in un aggiornamento per alcune misure dei riferimenti contenuti nel Programma riguardo alle modalità di erogazione degli anticipi al fine di renderli coerenti con le modifiche introdotte dall'entrata in vigore del reg. UE n. 679/2011.

Modifiche al testo del PSR:

- pagina 247: scheda della misura 124, sezione Tipo di aiuto;
- pagina 331: scheda dell'asse 4 LEADER, sezione Tipo di aiuto;
- pagina 482: scheda della procedura amministrativa della misura 123 – Agricoltura, sezione Liquidazione di anticipi di contributo;
- pagine 486-487: scheda della procedura amministrativa della misura 125 – Agricoltura, sezione Liquidazione di anticipi di contributo;

- pagina 495: scheda della procedura amministrativa della misura 321 – Agricoltura / Acquedotti rurali, sezione Liquidazione di anticipi di contributo

4.3 - Modifiche della tabella finanziaria 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006)

Oggetto della modifica:

Le operazioni di pagamento relative a domande del vecchio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999) si sono concluse nel corso dell'anno 2008. Dal confronto degli importi indicati nella tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006) del Programma con le liquidazioni effettivamente avvenute, è risultato che in alcuni casi sono state sovrastimate le reali esigenze. La modifica propone il riallineamento della quota FEASR utilizzata per i trascinamenti per alcune misure del PSR.

L'attuale tabella 5.2 prevede i seguenti importi:

Misure previste dal Reg. (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al Reg. (CE) n. 817/2004	Assi e misure del Reg. (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005	Importo FEASR da liquidare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1320/2006	Spesa pubblica totale	Differenze dei riferimenti della tavola di concordanza dell'allegato II del Reg. (CE) n. 1320/2006
Asse 1						
Formazione	(c)	Azioni di formazione professionale e d'informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale - Articolo 20 (a) (i)	111	€ 132,00	€ 300,00	Nessuna differenza
Insedimento giovani agricoltori Articolo 8	(b)	Insedimento di giovani agricoltori - Articolo 20 (a) (ii)	112	€ 8.800,00	€ 20.000,00	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	(i)	Accrescimento del valore economico delle foreste - Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27:	122	€ 46.000,00	€ 104.545,45	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 122
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli; nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura	(g)	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28	123	€ 660.000,00	€ 1.500.000,00	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	(i)	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28	123	€ 11.000,00	€ 25.000,00	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 123
Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali	(q)	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30:	125	€ 552.722,00	€ 1.256.186,36	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	(i)	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30:	125	€ 585.000,00	€ 1.329.545,45	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 125
Asse 2						
Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna	(e)	Indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali - Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37:	211	€ 4.800.000,00	€ 10.909.090,91	Nessuna differenza
Agro-ambiente	(f)	Pagamenti agroambientali - Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39:	214	€ 8.100.000,00	€ 18.409.090,91	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale	(i)	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Articolo 36 (b) (ii)	226	€ 580.000,00	€ 1.318.181,82	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale	(i)	Investimenti non produttivi - Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49	227	€ 9.233,00	€ 20.984,09	Nessuna differenza
Asse 3						
infrastrutture rurali	(r)	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56:	321	€ 51.744,00	€ 117.600,00	La misura del PSR 2000-2006 prevedeva investimenti a favore della popolazione rurale in senso ampio e quindi rientra nell'asse 3 e nella misura servizi essenziali per la popolazione rurale

Attività turistiche	(s)	Diversificazione verso attività non – agricole - Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53	311	€ 15.488,00	€ 35.200,00	La misura prevede attività agrituristiche che non rientrano tra quelle previste dalla misura 313
TOTALE "Trascinamenti"						
Asse 1, 2 e 3:				€ 15.420.119,00	€ 35.045.725,00	

Complessivamente la nuova tabella 5.2 da approvare, che tiene conto delle effettive liquidazioni, è la seguente:

Misure previste dal Reg. (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al Reg. (CE) n. 817/2004	Assi e misure del Reg. (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005	Importo FEASR da liquidare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1320/2006	Spesa pubblica totale	Differenze dei riferimenti della tavola di concordanza dell'allegato II del Reg. (CE) n. 1320/2006
Asse 1						
Formazione	(c)	Azioni di formazione professionale e d'informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale - Articolo 20 (a) (i)	111	€ 132,00	€ 300,00	Nessuna differenza
Insedimento giovani agricoltori Articolo 8	(b)	Insedimento di giovani agricoltori - Articolo 20 (a) (ii)	112	€ 8.800,00	€ 20.000,00	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	(i)	Accrescimento del valore economico delle foreste - Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27:	122	€ 45.760,00	€ 104.000,00	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 122
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicolari; nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura	(g)	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28	123	€ 660.000,00	€ 1.500.000,00	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	(i)	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28	123	€ 10.560,00	€ 24.000,00	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 123
Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali	(q)	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30:	125	€ 552.722,00	€ 1.256.186,36	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	(i)	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30:	125	€ 582.478,00	€ 1.323.813,64	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 125
Asse 2						
Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna	(e)	Indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali - Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37:	211	€ 4.767.400,00	€ 10.835.000,00	Nessuna differenza
Agro-ambiente	(f)	Pagamenti agroambientali - Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39:	214	€ 8.030.000,00	€ 18.250.000,00	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale	(i)	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Articolo 36 (b) (ii)	226	€ 578.600,00	€ 1.315.000,00	Nessuna differenza
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale	(i)	Investimenti non produttivi - Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49:	227	€ 6.600,00	€ 15.000,00	Nessuna differenza
Asse 3						
infrastrutture rurali	(r)	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56:	321	€ 51.744,00	€ 117.600,00	La misura del PSR 2000-2006 prevedeva investimenti a favore della popolazione rurale in senso ampio e quindi rientra nell'asse 3 e nella misura servizi essenziali per la popolazione rurale
Attività turistiche	(s)	Diversificazione verso attività non – agricole - Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53	311	€ 0,00	€ 0,00	La misura prevede attività agrituristiche che non rientrano tra quelle previste dalla misura 313
TOTALE "Trascinamenti"						
Asse 1, 2 e 3:				€ 15.294.796,00	€ 34.760.900,00	

Motivazione della modifica:

Si propone la modifica per quantificare in maniera corretta la quota FEASR necessaria per la liquidazione delle domande del vecchio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999) relative ad alcune misure del PSR.

Conclusione:

La modifica proposta consente di riallineare le quote FEASR utilizzate per i trascinamenti. La quota FEASR da utilizzare per i trascinamenti passa da 15.420.119,00 € a 15.294.796,00 € con un decremento 125.323€ (-0,8%). La spesa pubblica totale corrispondente è pari a 34.760.900,00 €.

Restando immutato l'ammontare complessivo della quota comunitaria per il nuovo PSR (149.111.000,00 €), aumenta per la misura 122, la misura 123, la misura 125, la misura 211, la misura 214, la misura 226, la misura 227 e la misura 311 la quota da destinare a nuovi progetti/domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Modifiche al testo del PSR:

Pagine 153 -154, cap. 5.2 Disposizioni comuni a tutte o più misure: a) Operazioni/contratti in corso del periodo di programmazione 2000-2006.

5 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE:

5.1 – EFFETTI SULL'ATTUAZIONE DEL PSR:

Gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Rurale non vengono modificati. Anche gli obiettivi di ciascun asse restano identici, visto che le modifiche introdotte non ne alterano gli equilibri. Le modifiche del testo proposte hanno lo scopo di favorire l'attuazione della cooperazione nell'ambito dell'approccio LEADER, di aggiornare alcuni riferimenti sulla base delle nuove modifiche regolamentari, mentre il riallineamento della tabella 5.2 non altera il piano finanziario già approvato.

5.2 – EFFETTI SUGLI INDICATORI DEL PSR:

Gli effetti delle modifiche proposte non hanno influenza sugli indicatori del Programma.

6 – NESSO TRA LA MODIFICA ED IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE:

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali del Piano Strategico Nazionale restano immutati. Tutte le modifiche proposte tendono a rafforzare l'efficacia e l'efficienza delle misure già approvate, nell'ambito dei rapporti tra assi già stabiliti. Non sono stati cancellati, né vengono introdotti nuovi obiettivi e quindi la corrispondenza tra PSR e PSN resta del tutto identica a quanto già approvato.

7 – IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE:

La modifica finanziaria proposta non altera il piano finanziario approvato, ma riguarda esclusivamente l'aggiornamento per alcune misure della quota FEASR stimata per i trascinamenti. Ciò si traduce in un aumento della quota comunitaria da destinare a nuovi progetti/domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 nell'ambito del budget già approvato per la misura.

8 – COMITATO DI SORVEGLIANZA:

Il Comitato di Sorveglianza viene consultato con procedura scritta in data 17.10.2011.

PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Dr. Paolo Fox

Paolo.fox@provincia.bz.it

Bolzano, 17 ottobre 2011